

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1
11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647
e-mail sindaco@comune.brusson.ao.it

Regolamento Comunale

Uso Autorimesse

La Pila e Fontaine

ART. 1

MODALITA' D'USO DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI RUE LA PILA

- A Le aree, regolarmente delimitate, destinate a parcheggio (n° 21 posti auto) sono fruibili con abbonamento settimanale, quindicinale, mensile, semestrale, annuale e triennale.
I posteggi numero: 11 - 12 - 13 - 14, attualmente non fruibili a causa di stillicidio, potranno essere utilizzati in futuro solo con autoveicoli aventi un'altezza massima di MT.2,00 (due).
Residuando disponibilità si applicherà il regime di cui al punto B .
- B Le aree destinate a parcheggio non usufruite con abbonamento di cui al punto A saranno fruibili mediante sosta in area disco limitata a 2 ore (come da segnaletica in loco).
- C L'area destinata a parcheggio di autovetture di proprietà di portatori di handicap, identificata con la figura II 130 art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, è a uso gratuito.
- D Le aree di cui ai punti A,B,C sono destinate all'uso esclusivo di parcheggio di autoveicoli fino a t.3,5 di portata.
- E Gli automezzi in sosta dovranno rigorosamente rispettare le strisce di delimitazione degli stalli di sosta.

ART. 2

MODALITA' D'USO DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NELL'AUTORIMESSA COMUNALE DI RUE FONTAINE.

- A Le aree, regolarmente delimitate, destinate a parcheggio collocate al 2° e al 3° piano interrato (n° 52 posti auto) sono fruibili in via prioritaria con abbonamento settimanale, quindicinale, mensile, semestrale, annuale e triennale.
Residuando disponibilità si applicherà il regime di cui al punto B .
- B Le aree destinate a parcheggio collocate al 1° piano interrato (n. 10 posti auto) sono fruibili esclusivamente a tariffa oraria o a frazione di essa dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
- C Le aree destinate a parcheggio collocate all'esterno (n. 5 posti auto) sono fruibili secondo il criterio della zona a disco e sono gratuite.
- D Le aree destinate a parcheggio di autovetture di proprietà di portatori di handicap, identificate con la figura II 130 art. 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, sono situate all'esterno dell'immobile e sono a uso gratuito.
- E Le aree di cui ai punti A,B,C sono destinate all'uso esclusivo di parcheggio di autoveicoli fino a t.2.00 di portata.
- F Gli automezzi in sosta dovranno rigorosamente rispettare le strisce di delimitazione degli stalli di sosta.

ART. 3

DIVIETI

- 1 Non è consentito l'uso delle aree destinate a parcheggio ai seguenti mezzi:
 - a Caravan e autocaravan
 - b Autovetture alimentate a GPL
 - c Appendici di mezzi agricoli di ogni tipo (imballatrici, ranghinatori, rimorchi, spargi letame, ecc...)
 - d Mezzi con catene e cingolati
 - e Mezzi con peso superiore a 3.50 t. nell'autorimessa di rue La pila e 2.00 t. nell'autorimessa di rue Fontaine.
- 2 E' assolutamente vietato il subaffitto o la cessione d'uso.
- 3 E' altresì vietato ogni tipo di affissione sui muri perimetrali e il lavaggio delle auto sia all'interno che all'esterno dell'immobile.

ART. 4

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

- 1 A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune, e relativa diffusione sul territorio comunale mediante affissione dell'avviso nelle bacheche, chiunque può presentare istanza per l'assegnazione dei posteggi auto.
- 2 Le assegnazioni avverranno al momento della presentazione delle relative istanze, previo verifica della disponibilità dei posteggi, a partire dal primo posto auto che risulterà vacante e in seguito seguendo l'ordine crescente della numerazione.
- 3 Le richieste debitamente compilate, dovranno essere presentate all'ufficio di POLIZIA LOCALE del Comune di BRUSSON durante l'orario di apertura al pubblico.
- 4 L'esito verrà immediatamente comunicato al richiedente.

- 5 In caso di esito positivo l'assegnazione del posto auto verrà effettuata d'ufficio; il richiedente dovrà versare l'importo stabilito al funzionario delegato il quale consegnerà copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. E' possibile effettuare il pagamento tramite versamento sul CCP n° 11909116 intestato a SERVIZIO TESORERIA – COMUNE DI BRUSSON con causale LOCAZIONE AUTORIMESSA LA PILA / FONTAINE – POSTO AUTO N°. In questo caso il locatario dovrà consegnare al funzionario delegato la copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
- Il funzionario delegato rilascerà il dispositivo di chiusura della barra di accesso, previo versamento di una cauzione stabilita annualmente **con deliberazione della Giunta Comunale**.
- 6 In caso di locazione il cui periodo ecceda l'anno corrente, all'atto dell'assegnazione del/i posto/i auto, dovrà essere versata la somma corrispondente alle mensilità dell'anno in corso.
- Entro il 10 gennaio dell'anno successivo dovrà essere corrisposto l'importo relativo alle mensilità dell'anno di competenza.
- 7 Il modulo (Mod 1/2008) predisposto dal Comune deve obbligatoriamente contenere:
- a Generalità del richiedente.
 - b Dati fiscali del richiedente.
 - c Numeri telefonici per contattare il richiedente.
 - d Periodo di locazione.
 - e Targa(ghe) del(i) veicolo(i) che usufruirà(ranno) del posto auto.
 - f L'autorimessa oggetto della locazione.
- 8 Il canone di locazione dovuto, annualmente deliberato, sarà quello in vigore alla data dell'assegnazione del posto auto.

ART. 5 PORTATORI DI HANDICAP

- 1 A tali soggetti è consentito parcheggiare gratuitamente:
- Autorimessa Rue la PILA: nell'area di cui all'art.1 lettera C, appositamente delimitata e opportunamente segnalata;
- Autorimessa Rue Fontaine: nelle aree di cui all'art. 2 lettera D, appositamente delimitate e opportunamente segnalate.

ART. 6 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1 Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria sono a carico del Comune con eccezione delle operazioni di pulizia delle aree di cui alla lettera A degli artt. 1 e 2 del presente regolamento che sono poste a carico del locatario.

ART. 7 MODALITA' DI CONSEGNA UTILIZZO E RESTITUZIONE AREE DI PARCHEGGIO

- 1 L'assegnazione del posto auto verrà effettuata d'ufficio; il richiedente dovrà versare l'importo stabilito al funzionario delegato il quale consegnerà copia del contratto di locazione, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento e il dispositivo di chiusura della barra di accesso, previo versamento della cauzione.
- 2 Ogni volta che l'autovettura lascerà il parcheggio, il locatario dovrà provvedere alla chiusura del proprio spazio onde evitare l'occupazione dello stesso da parte di altri autoveicoli.
- Qualora non venga rispettata la predetta disposizione la Polizia Locale non avrà competenza nella rimozione del mezzo parcheggiato.
- 3 Alla scadenza della locazione, (salvo rinnovo da comunicarsi entro tre mesi prima della scadenza per le locazioni annuali e triennali), il locatario dovrà consegnare il dispositivo di chiusura alla POLIZIA LOCALE. In caso di scadenza nei giorni festivi, sabato e domenica il dispositivo di chiusura potrà essere consegnato all' AIAT – Azienda di Informazione e Accoglienza Turistica – Monte Rosa Ufficio di BRUSSON sito in Piazza Municipio, n. 2.
- 4 L'addetto, verificato il rispetto del presente regolamento, provvederà alla restituzione dell'importo versato a titolo di cauzione su quietanza del locatario.
- 5 In caso di non rispetto dell' art. 6 e dell'art. 7, comma 3 la cauzione verrà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 SANZIONI

- 1 I trasgressori saranno sanzionati, a norma del Nuovo Codice della Strada.
- 2 Il locatario, a richiesta degli organi di controllo competenti, è tenuto ad esibire la copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del posto auto.

**ART. 9
RESPONSABILITA'**

- 1 L' autorimessa non è custodita.
- 2 L'amministrazione declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti e incendi che dovessero verificarsi nei luoghi e nelle aree destinate a parcheggio.
- 3 I danni arrecati per l'uso non corretto delle strutture e della segnaletica messe a disposizione dell'utenza saranno poste a carico del soggetto inottemperante a norma dell'art. 2043 del Codice Civile.

**ART. 10
MODIFICA**

- 1 L'amministrazione può modificare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il locatario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.
Nella fattispecie il rimborso, disposto con provvedimento del funzionario delegato, verrà disposto per il periodo residuale di mancato utilizzo del posto auto.
- 2 La modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

**ART. 11
RINUNCIA**

- 1 Il locatario può rinunciare al posteggio auto dandone tempestivamente comunicazione alla POLIZIA LOCALE entro il termine del contratto di locazione.
- 2 Ai fini del rimborso verranno detratte per intero la frazione o le frazioni temporali immediatamente inferiori o la somma di esse per il periodo di fruizione contrattuale intercorso. Non verranno in ogni caso rimborsate somme inferiori ad Euro 50,00 ne verranno richieste quote aggiuntive;
- 3 Il rimborso, se dovuto, verrà effettuato con provvedimento del Segretario comunale.

**ART. 12
DECADENZA**

- 1 La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a quando il locatario occupa il posteggio con un mezzo diverso da quello consentito;
 - b quando il locatario omette il versamento parziale dell'importo dovuto alle scadenze previste;
- 2 Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, l'importo già assolto non verrà restituito.

**ART. 13
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

- 1 Il Sindaco del Comune di BRUSSON può sospendere temporaneamente l'occupazione dei posteggi auto per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
- 2 In tale fattispecie l'autorizzazione e l'importo residuo sono sospesi per tutta la durata dell'ordinanza

**ART. 14
NORMA TRANSITORIA**

- 1 Sono fatte salve le locazioni avvenute sulle base dei precedenti atti tranne che l'articolo 11 del presente regolamento che si applica anche a quelle in corso.

**ART. 15
ENTRATA IN VIGORE**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione Consiliare che lo ha approvato.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.